

COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 05.10.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Raffaella Santuari

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Contenuti e finalità*
- Art. 2 Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria*
- Art. 3 Servizi gratuiti e a pagamento*
- Art. 4 Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti*
- Art. 5 Lutto cittadino ed esequie pubbliche*
- Art. 6 Accesso agli atti*
- Art. 7 Richiedente il servizio*
- Art. 8 Imprese private operanti nel settore funerario*
- Art. 9 Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie*
- Art. 10 Deposizione della salma nella bara*
- Art. 11 Verifica e chiusura dei feretri*
- Art. 12 Bare per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti*
- Art. 13 Piastrina di riconoscimento*

TITOLO II TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 14 Definizione*
- Art. 15 Modalità dei trasporti*
- Art. 16 Autofunebri e autorimesse*
- Art. 17 Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività*
- Art. 18 Cortei e cerimonie funebri*
- Art. 19 Funerali*
- Art. 20 Trasporti da e per altri Comuni*

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO III | CIMITERO |
| CAPO I | Cimitero |
| Art. 21 | <i>Disposizioni generali - vigilanza</i> |
| Art. 22 | <i>Reparti speciali nel cimitero</i> |
| Art. 23 | <i>Ammissione nel cimitero</i> |
| Art. 24 | <i>Disposizioni generali</i> |
| CAPO II | Inumazione e tumulazione |
| Art. 25 | <i>Inumazione</i> |
| Art. 26 | <i>Lapide, cippo o croce</i> |
| Art. 27 | <i>Tumulazione</i> |
| CAPO III | Esumazioni ed estumulazioni |
| Art. 28 | <i>Esumazioni ordinarie</i> |
| Art. 29 | <i>Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i> |
| Art. 30 | <i>Esumazione straordinaria</i> |
| Art. 31 | <i>Estumulazioni</i> |
| Art. 32 | <i>Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i> |
| Art. 33 | <i>Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi</i> |
| Art. 34 | <i>Cremazione dei resti mortali</i> |
| Art. 35 | <i>Oggetti da recuperare</i> |
| Art. 36 | <i>Disponibilità dei materiali</i> |
| CAPO IV | Cremazione e destinazione delle ceneri |
| Art. 37 | <i>Crematorio</i> |
| Art. 38 | <i>Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i> |
| Art. 39 | <i>Destinazione delle ceneri</i> |
| Art. 40 | <i>Dispersione delle ceneri</i> |
| Art. 41 | <i>Senso comunitario della morte</i> |

CAPO V**Polizia del cimitero**

- Art. 42 Orario*
- Art. 43 Disciplina dell'ingresso*
- Art. 44 Divieti speciali*
- Art. 45 Riti funebri*
- Art. 46 Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi riservati e comuni*
- Art. 47 Fiore e piante ornamentali*
- Art. 48 Materiali ornamentali*

TITOLO IV**CONCESSIONI CIMITERIALI**

- Art. 49 Sepolture private*
- Art. 50 Concessione cimiteriale*
- Art. 51 Catasto cimiteriale*
- Art. 52 Procedimento della concessione*
- Art. 53 Durata*
- Art. 53 bis Concessioni perpetue*
- Art. 54 Diritto di sepoltura*
- Art. 55 Uso delle sepolture private*
- Art. 56 Manutenzione*
- Art. 57 Rinnovo / Proroga*
- Art. 58 Revoca*
- Art. 59 Rinuncia / Estinzione*
- Art. 60 Decadenza*

TITOLO V**NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 61 Efficacia delle disposizioni del regolamento*

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Art. 62</i> | <i>Cautele</i> |
| <i>Art. 63</i> | <i>Responsabile del servizio di polizia mortuaria</i> |
| <i>Art. 64</i> | <i>Concessioni pregresse</i> |
| <i>Art. 65</i> | <i>Sepulture private pregresse - Mutamento del rapporto concessorio</i> |
| <i>Art. 66</i> | <i>Trasgressioni e sanzioni</i> |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione delle salme o di parti di esse, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, alla dispersione e affido delle ceneri e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari / persona convivente designata dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe dei servizi cimiteriali svolti dal Comune in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

Art. 2 – Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal/dalla Sindaco/a, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Il Sindaco svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi di polizia mortuaria consistono nei servizi funerari e cimiteriali, nonché in tutte quelle attività ad essi connesse già in atto esercitate e in quelle ulteriori che si riterrà di svolgere. L'attività di onoranze funebri può essere svolta in regime di libera concorrenza dalle imprese private di pompe funebri, con le prestazioni di fornitura cofani e accessori, di fornitura di addobbi floreali e stampati funebri, di assunzione di necrologie e di organizzazione delle esequie.
3. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, salvo successiva rivalsa nei confronti di familiari / persona convivente di fatto designata non indigenti di cui al seguente art. 4;
 - c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 17;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari / persona convivente di fatto designata di cui all'art. 7 comma 1 non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;
 - g) la gestione generale del cimitero, fatti salvi gli oneri di manutenzione posti a carico dei concessionari di sepolture private ai sensi dell'art. 54.
3. Tutti gli altri servizi effettuati dal Comune sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede alle spese per il trasporto funebre, la fornitura del feretro, un minimo di addobbo floreale e l'inumazione in campo comune per tutti i defunti aventi diritto alla sepoltura sul proprio territorio, qualora non si presenti alcun familiare / persona convivente di fatto designata o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari / persona convivente di fatto designata, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
2. Ugualmente si procede ove la famiglia, trovandosi in situazione di indigenza, ne faccia domanda al Comune, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per fruire dell'assistenza economica di base. Tale situazione va successivamente accertata mediante acquisizione dal competente Servizio Socio assistenziale della Comunità territoriale della valle di Fiemme di apposita certificazione attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di famigliari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il/La Sindaco/a decreta il lutto cittadino per la morte dei/delle cittadini/e che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il/La Sindaco/a può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei famigliari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il/La Sindaco/a, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come

invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal/dalla Sindaco/a e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto della cittadinanza, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il/la Sindaco/a pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal/dalla Sindaco/a anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il/La Sindaco/a dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.
7. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretati dal/dalla Vicesindaco/a per il decesso del/della Sindaco/a in carica.
8. Per il decesso dei/delle consiglieri/e e assessori/e in carica, di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco/a e per altri soggetti per i quali il/la sindaco/a ravvisi di esprimere la partecipazione al lutto del comune è disposta la presenza del gonfalone comunale durante il rito funebre.

Art. 6 - Accesso agli atti

1. Con l'osservanza delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione per gli interessati:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - d) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private.

Art. 7 - Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari / persona convivente di fatto designata interessati, tenuto conto anche di quanto prescritto dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione unioni civili).
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del/della concessionario/a ai sensi dell'art. 54 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - il/la coniuge / persona convivente di fatto designata
 - figli/e;
 - genitori;
 - fratelli e sorelle;

- nipoti.

3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 8 - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari / persona convivente di fatto designata su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari / persona convivente di fatto designata. In difetto, l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. È comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.
3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:
 - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
 - b) ricevere da questi compensi di qualsiasi genere;
 - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.
4. La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cavalese.
5. Il personale comunale segnala con rapporto scritto all'Ufficio competente gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota verificatisi nel rapporto con le imprese private. L'Ufficio competente adotta le iniziative che ritiene opportune al caso ovvero richiede l'intervento della Giunta comunale, alla quale tutti i rapporti vanno comunque inviati per conoscenza.

Art. 9 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito comunale.
2. Possono essere altresì istituiti altri depositi di osservazione presso gli istituti ospedalieri regolando convenzionalmente i rapporti tra le parti. Con tale convenzione il Comune può assumere, ai sensi della normativa in vigore, lo svolgimento di funzioni e servizi di competenza ospedaliera.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal personale dell'impresa di pompe funebri adibita al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento, è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari / persona convivente di fatto designata.
5. Qualora si creino condizioni di compresenza di salme, quelle di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate,

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
7. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale con tale funzione.
8. Se richiesto dai familiari / persona convivente di fatto designata la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari / persona convivente di fatto designata ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi legati a fattori di carattere igienico e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nelle camere mortuarie in ambito comunale.

Art. 10 - Deposizione della salma nella bara

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in una bara avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascuna bara non si può racchiudere che un una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere deposti in una stessa bara.
3. La salma deve essere collocata nella bara rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se la salma risulta portatrice di radioattività, l'Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato, come previsto dal comma 1 dell'art. 4 del D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.
2. L'incaricato al trasporto vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 12.
3. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto.

Art. 12 - Bare per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura delle bare e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione della cassa e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del

caso, il rinnovo della cassa o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza della cassa alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, in relazione al tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente del Comune di partenza.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, o di materiale polipropilenico autorizzato con decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2011, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 - Definizione

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione, dalle camere ardenti, o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma
 - b) privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - c) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli 18 e 19;
 - d) trasporti da e per altri comuni si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 15 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria, invece del feretro di legno può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 16 - Autofunebri e autorimesse

1. Gli autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine o dotato di vetri oscurati, in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Le imprese di pompe funebri provvedono a richiedere all'Autorità sanitaria il certificato di idoneità previsto per ogni carro funebre di nuova acquisizione e sottopone tutti gli autofunebri in dotazione al controllo periodico della stessa per verificarne lo stato di manutenzione.
4. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall'Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni degli autofunebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità Sanitaria.
5. Le rimesse degli autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del/della Sindaco/a e devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione. L'idoneità igienico-sanitaria delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal Comune.

Art. 17 - Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari / persona convivente di fatto designata del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 18 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'impresa di pompe funebri prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
3. I funerali nel Comune di norma non si eseguono di domenica e nelle festività, salvo che queste non siano contigue. Il/La Sindaco/a può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari/persona convivente di fatto designata prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.
4. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli/le Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e il decoro del cimitero.
6. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale anche con riti laici, civili o di altre religioni.

Art. 19 - Funerali

1. I funerali si svolgono di norma secondo le seguenti modalità:
 - a) chiusura della bara e successivo trasporto al luogo della cerimonia funebre;
 - b) celebrazione della cerimonia;
 - c) trasferimento del feretro e corteo fino al luogo di inumazione o tumulazione oppure partenza senza corteo e con autofunebre verso la destinazione fissata al di fuori del cimitero del Comune di Cavalese;
 - d) per le cerimonie svolte nei luoghi dove avvengono altri riti i trasporti vanno effettuati con le stesse modalità di cui sopra;
2. In occasione di tumulazione in tombe in concessione il concessionario dovrà provvedere a togliere il copri tomba o eventuali altri ornamenti entro le ore 08.00 del giorno del funerale.
3. Su richiesta e in accordo con le autorità religiose il/la Sindaco/a può determinare, anche in via generale, forme diverse di svolgimento dei funerali.

Art. 20 - Trasporti da e per altri Comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale dell'impresa di pompe funebri incaricata provvede in ordine al ritiro presso gli uffici dei documenti richiesti, alle operazioni di chiusura del feretro, alla

saldatura della cassa di zinco ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari / persona convivente di fatto designata possono assistere alle operazioni.

2. Per gli arrivi di salme da fuori Comune il personale incaricato provvede al ritiro dei documenti e la successiva consegna agli uffici comunali.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal/dalla Sindaco/a o suo/a delegato/a. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) L'autorizzazione al seppellimento ed eventualmente alla cremazione;
 - b) Il verbale di eseguite prescrizioni funebri da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, di polipropilene o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva diffusiva.
4. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 3.

TITOLO III – CIMITERO

CAPO I -Cimitero

Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al/alla Sindaco/a, che vi provvede a mezzo del personale comunale o con affidamento a terzi.
3. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale, fatti salvi gli oneri di manutenzione posti a carico dei concessionari di sepolture private ai sensi dell'art.54.
4. Tutte le operazioni cimiteriali sono riservate al personale addetto al cimitero di cui al punto 2.
5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al/alla Sindaco/a i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. Il personale addetto al cimitero cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, facendo tempestiva segnalazione al Servizio/Ufficio comunale competente. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero

1. Qualora si renda possibile reperire i relativi spazi, in relazione al fabbisogno corrente di posti per sepoltura, nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento di salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. I reparti speciali sono individuati con provvedimento del Sindaco.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Sindaco, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 23 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero di Cavalese, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza sul territorio comunale o risultavano iscritti all'A.I.R.E. del Comune. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita.

2. Sono ricevute nel cimitero anche le salme di persone residenti nel Comune ma che, in quanto ospiti presso parenti, in case di riposo e/o strutture socio-assistenziali, situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Possono essere ricevute e seppellite le salme di persone non residenti e decedute in altro Comune qualora:
 - a) il/la coniuge o i parenti entro il 2° grado risiedano nel Comune e ne facciano domanda;
 - b) risultino essere stati residenti nel territorio comunale nei due anni precedenti al decesso;
 - c) nel cimitero si trovi già sepolto un parente prossimo (coniuge, genitore, figlio, fratello, sorella) ed i familiari / persona convivente di fatto designata ne facciano domanda.
5. Sono pure accolte le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
6. Il/La Sindaco/a può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero comunale di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora ravvisi l'esistenza di particolari motivi di ordine umanitario.

LArt. 24 - Disposizioni generali

1. Il cimitero si compone di campi destinati alla sepoltura per inumazione all'aperto e manufatti destinati alla tumulazione.
2. Le caratteristiche del suolo per i campi destinati all'inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 (dieci) giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari / persona convivente di fatto designata o qualora i familiari o loro incaricati o persona convivente di fatto designata non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede all'inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.
5. Il/La Sindaco/a determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Nell'allegato A1) "Cimitero monumentale di Cavalese", A2) "Cimitero giardino di Cavalese" e A3) "Cimitero di Masi" vengono individuate e designate le aree del cimitero destinate ai diversi tipi di sepoltura (comune o privata).

CAPO II - Inumazione e tumulazione

Art. 25 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata minima di anni dieci dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento.
2. Le inumazioni comuni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei decessi avvenuti. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
3. È fatta salva la traslazione di salma in aree assoggettate a concessione a titolo oneroso.

Art. 26 - Lapide, cippo o croce

1. Nei campi comuni di inumazione del cimitero monumentale di Cavalese e del cimitero di Masi ogni fossa comune è contraddistinta da una lapide, secondo le caratteristiche di cui all'allegato B "segni memoriali", costituita da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con l'indicazione del nome e cognome, fotografia, data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel campo comune di inumazione del cimitero giardino di Cavalese ogni fossa comune è contraddistinta da un cippo o da una croce in ferro battuto, secondo le caratteristiche di cui all'allegato C "segni memoriali", costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, fotografia, data di nascita e di morte del defunto.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, tombe di famiglia o loculi ossario/cinerario, costruite dal Comune.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Non è ammessa l'estumulazione di feretri e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto.

CAPO III – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 28 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte d'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile avvengano dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto e nei giorni compresi fra il 28 ottobre ed il 5 novembre.

Art. 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'ufficio competente predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria.
2. L'ufficio provvede ad avvertire dell'avvio dei relativi lavori di esumazione attraverso un avviso esposto nel cimitero e pubblicato on line all'albo comunale e tramite i canali comunali almeno tre mesi prima dell'esumazione. Pur non costituendo un obbligo l'ufficio avverte per iscritto i familiari diretti / persona convivente di fatto designata, qualora facilmente reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. Tale avviso è diretto ad un parente reperito che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso.
3. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dal personale comunale specificamente incaricato.
4. Le ossa rinvenute, qualora i familiari / persona convivente di fatto designata non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune.
5. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori o persona convivente di fatto designata. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.

Art. 30 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria di salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari / persona convivente di fatto designata e dietro l'autorizzazione del/della Sindaco/a, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. I feretri possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.

5. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni dei rappresentanti dell'Autorità Sanitaria, la cassa deve essere sostituita con altra idonea.

Art. 31 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari / persona convivente di fatto designata interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni contenute nel presente Regolamento in quanto applicabili. In particolare, le estumulazioni ordinarie sono eseguite nei tempi stabiliti dal Comune e le ossa rinvenute, qualora i familiari / persona convivente di fatto designata non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta. Nel caso la salma non risulti completamente mineralizzata si applicano le norme previste nel successivo art.33.

Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie disposte dal comune o non richieste dai familiari / persona convivente di fatto designata sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora i familiari / persona convivente di fatto designata richiedano la conservazione delle ossa rinvenute in una sepoltura privata, sia la relativa raccolta che la successiva sepoltura dei resti sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dai familiari / persona convivente di fatto designata sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 33 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari / persona convivente di fatto designata:
 - a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
3. I resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari / persona convivente di fatto designata:

- a) permanere nello stesso tumulo, previo rinnovo della concessione cimiteriale;
- b) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nelle aree appositamente riservate alla mineralizzazione delle salme;
- c) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco;

In ogni caso sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

- 4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali derivanti da esumazioni e estumulazioni per i quali sussiste il disinteresse dei familiari / persona convivente di fatto designata viene ordinariamente individuato nella loro cremazione o nell'inumazione in aree riservate alla mineralizzazione nel caso di disponibilità di posti. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio e cimiteriale. L'informativa deve essere presente almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.
- 5. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze enzimatiche, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
- 6. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche;
 - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze enzimatiche.
- 7. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Comune o al personale comunale da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione, all'esumazione, all'estumulazione e alla cremazione dei resti mortali.

Art. 34 - Cremazione dei resti mortali

- 1. Il Comune, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 38 – comma 2 – o d'ufficio nel caso di loro disinteresse, autorizza in via eccezionale la cremazione dei resti mortali.
- 2. Per le ceneri derivanti dalla cremazione si osserva quanto disposto dagli artt.39 e seguenti.
- 3. Laddove non sia dissenziente il/la coniuge o, in mancanza, il/la parente più prossimo/a, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Responsabile del Servizio /Ufficio cui spetta la competenza, con oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 35 - Oggetti da recuperare

- 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti del Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti d'ufficio.
- 3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari / persona convivente di fatto designata seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 36 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento del cimitero.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV - Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 37 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, e conseguentemente per procedere alla cremazione gli interessati si avvalgono, tramite imprese di pompe funebri, di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

Art. 38 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 da presentare all'impresa di pompe funebri è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o persona convivente di fatto designata
2. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del/della coniuge o, in difetto, del/della parente più prossimo/a individuato/a ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
3. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 26 del 2 febbraio 2001. Il Comune può determinare, in sede di approvazione delle tariffe, un importo di partecipazione alle spese per l'incentivazione di tale servizio. Il costo preso a base del calcolo dovrà essere quello riferito all'impianto che pratica gli importi più favorevoli. Tale agevolazione è esclusivamente a favore degli aventi titolo per i soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento e viene concessa per le cremazioni richieste al momento del decesso.

Art. 39 - Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 - a) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 40;
 - b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - tumulata in cimitero;
 - interrata in cimitero;
 - oggetto di affidamento familiare / persona convivente di fatto designata.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del/della defunto/a, data di nascita e di morte, sigillo apposto dal forno crematorio e deve essere conservata in modo da consentire sempre l'identificazione del/della defunto/a.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione onerosa, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta o in tomba in concessione.
4. È possibile inumare l'urna cineraria, racchiusa in apposito manufatto-pozzetto per preservarne l'integrità nel tempo, dentro il campo comune sopra il feretro di un congiunto purché si presupponga che rientri entro il grado di parentela previsto dall'art. 55 e che la sepoltura non sarà oggetto di esumazione ordinaria nei 5 anni seguenti.

5. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del/della defunto/a. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 40, comma 2.
6. I soggetti che conservano le ceneri presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dal comma 1, lettera b) del presente articolo.
7. In caso di affidamento a un familiare o persona convivente di fatto designata la circostanza è annotata in un apposito registro, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario/a o i/le suoi/sue eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo oppure, decorsi 6 mesi dalla rinuncia anche per la dispersione nel cinerario comune, previa autorizzazione comunale al trasporto se il cimitero prescelto si trova al di fuori del territorio comunale. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro.
8. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al Comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare / persona convivente di fatto designata.
9. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcun'altra diversa destinazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 40 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del/della defunto/a. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:
 - a) dal/dalla coniuge / persona convivente di fatto designata;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente al di fuori del cimitero e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro, ad una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
 - a) in natura, con esclusione di parchi ed aree a verde attrezzato, da natanti e manufatti, nei torrenti e nei fiumi nei tratti liberi da manufatti per almeno duecento metri;
 - b) in aree aperte private con il consenso del proprietario e, ove presenti, anche dei soggetti aventi titolo alla detenzione delle aree stesse.
4. La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. L'avente titolo deve dichiarare nella domanda di autorizzazione il luogo esatto nel quale intende disperdere le ceneri nel rispetto della volontà del defunto, ai fini della verifica della compatibilità con quanto disposto ai commi precedenti. Nel caso in cui il defunto non abbia indicato alcun luogo di dispersione o abbia indicato un luogo nel quale è vietato disperdere le ceneri, l'avente titolo individua un luogo idoneo nel quale la dispersione sia consentita, cercando di rispettare la volontà del defunto nei limiti del possibile.
6. La dispersione delle ceneri non autorizzata dal Comune, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto prevede l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 411 del Codice penale.

Art. 41 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento delle ceneri ad un familiare o persona convivente di fatto designata di dispersione delle stesse, i dati anagrafici dei defunti le cui salme sarebbero state ammissibili alla sepoltura nel cimitero comunale ai sensi dell'art.23 possono figurare su un'apposita targa collettiva, all'interno del cimitero comunale. La richiesta di iscrizione dei dati sulla targa può essere effettuata dai soggetti indicati all'articolo 40, comma 2 con ogni onere a loro carico.

CAPO V - Polizia del cimitero

Art. 42 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del/della Sindaco/a.

Art. 43 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali delle persone con disabilità.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'ufficio al momento dell'ingresso;
 - b) alle persone in caso di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti;
 - e) a tutti gli animali esclusi quelli per non vedenti.
3. Per motivi di salute od età il personale preposto al cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari / persona convivente di fatto designata a mezzo di veicoli.
4. È ammesso l'ingresso con veicoli agli operatori del settore.

Art. 44 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio del Comune;
 - l) svolgere qualsiasi attività commerciale ed installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile.

- m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari / persona convivente di fatto designata interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 45 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Comune.

Art. 46 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi riservati e comuni

1. Non è soggetta né autorizzazione comunale né a comunicazione la posa, sulle sepolture all'interno del cimitero, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano all'ufficio del Comune competente una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.
3. Il Comune, visionata la documentazione, non ravvedendo irregolarità concede l'autorizzazione alla posa. In caso contrario comunica le variazioni necessarie per poter acconsentire i lavori.
4. Il personale incaricato ai lavori deve comunicare la posa in opera al personale comunale almeno 30 ore prima l'inizio degli stessi. I lavori possono compiersi in qualsiasi periodo dell'anno con esclusione delle festività e del periodo compreso tra il 28 ottobre ed il 5 novembre.
5. L'introduzione dei materiali necessari per compiere i lavori può avvenire attraverso mezzi gommati a motore o meno purché questi siano in efficiente stato di funzionamento e non imbrattino la pavimentazione del cimitero.
6. Coloro che eseguono lavori nei cimiteri sono direttamente responsabili di ogni danno causato a persone o cose. Le zone dove si eseguono i lavori, al termine degli stessi, devono essere riportate in stato di decoro e pulizia nonché sgombre da terra e sassi.
7. Durante la posa il personale incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata al Comune, in mancanza della quale può essere allontanato dal cimitero.
8. Il/La Sindaco/a può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
9. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.

- 9 bis Nei casi in cui i lavori riguardino sepolture private poste sotto tutela in quanto aventi un interesse culturale, questi debbono essere autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni architettonici ed archeologici della Provincia autonoma di Trento.
10. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.
11. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
12. Per qualsiasi lavoro che presenti irregolarità o difformità al presente articolo il Comune provvederà alla comunicazione di ripristino da compiersi entro trenta giorni dalla posa sia ad un familiare del defunto sia all'eventuale azienda posatrice. Trascorso tale termine senza che la situazione sia stata sanata, il comune provvederà all'ordine immediato di rimozione della lapide con spese a carico dei familiari e ad una sospensione alla posa per l'eventuale azienda posatrice, per un tempo indeterminato.
13. Il contratto con il quale viene affidata a società esterna l'erogazione dei servizi cimiteriali può ricomprendere anche le funzioni autorizzative, di controllo e di segnalazione al Comune delle eventuali irregolarità riscontrate, previste dai commi precedenti del presente articolo.

Art. 47 - Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché di altezza non superiore a 90 cm dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 48 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il personale addetto alla custodia del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 49 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Al fine di una corretta programmazione del cimitero, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensione pari o doppia o tripla a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - b) tomba di famiglia in muratura: manufatto edilizio ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione o della inumazione;
 - c) loculi ossario/cinerario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario e/o urne cinerarie.
7. Entro sei mesi dal rilascio della concessione, le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni dell'art. 46.
8. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Art. 50 - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario della sepoltura individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 54 e dei defunti associati in vita ai concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare una o più tombe private ad Enti Pubblici o Istituzioni.

Art. 51 - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per tipo di sepoltura e risulta da appositi registri.

Art. 52 - Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale, deve essere presentata richiesta, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili possono concedersi, previa presentazione di domanda presso gli uffici comunali:
 - per le tombe in terra;
 - per le tombe di famiglia in muratura;
 - per i loculi ossari;
 - per i loculi cinerari.
3. È inoltre possibile richiedere la tumulazione nei loculi e l'inumazione nelle tombe in terra, nei limiti della capienza, di urne cinerarie o cassette ossario. Ogni spesa relativa a tale operazione sarà a carico del richiedente.
4. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità.
6. Nel rispetto dell'ordine cronologico, la concessione viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente mediante sottoscrizione dell'atto relativo secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta comunale. L'atto di concessione è preventivamente sottoscritto dal concessionario per accettazione degli oneri e degli obblighi derivanti dall'instaurazione del rapporto e per dar conto dell'avvenuto pagamento della tariffa in vigore.

Art. 53 - Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 25 per i loculi cinerari;
 - b) anni 25 per i loculi ossari;
 - c) anni 30 per le tombe di famiglia (inumazione/tumulazione).La durata decorre dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del concessionario.
2. Resta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto stabilito dal successivo art. 57.

Art. 53 bis - Concessioni perpetue

1. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia.
2. Sono poste a carico dei titolari di tali concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri.
3. Il mancato pagamento delle quote per tre anni consecutivi comporta il pronunciamento della decadenza della concessione.
4. Chi effettua il pagamento del concorso spese non acquisisce diritti in esclusiva di sepoltura, bensì diventa il referente del Comune nel rapporto di concessione.
5. Il concorso spese di cui al comma 2 non viene applicato qualora i titolari di tali concessioni

perpetue richiedano di convertire la durata della concessione in anni 25 a partire dalla data della richiesta. La conversione deve risultare da apposito atto concessorio aggiuntivo.

Art. 54 - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 50, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta allo stesso tempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. In caso di decesso del concessionario, allo stesso subentra, su richiesta, uno dei successibili ai sensi di legge; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato al Comune entro un anno dal decesso del concessionario originario o, in difetto, entro 60 giorni dalla richiesta del Comune.
4. Se il rappresentante comune non viene designato nei termini indicati al comma precedente, si presume che il concessionario subentrante sia, nell'ordine:
 - a) il/la coniuge o persona convivente;
 - b) il/la figlio/a più anziano/a;
 - c) il/la discendente di grado più stretto e a parità di grado il/la più anziano/a;
 - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il/la più anziano/a;
 - e) il fratello o la sorella più anziano;
 - f) il/la parente più prossimo/a più anziano/a.
5. È intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario originario sull'atto di concessione. È ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario, fra i suoi parenti entro il sesto grado o nel suo coniuge.

Art. 55 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso della sepoltura privata è riservato alla persona dell'intestatario della sepoltura e a quelle della sua famiglia.
2. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela, di coniugio o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura è il seguente:
 - a) l'intestatario/a e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) il/la coniuge o persona convivente;
 - c) i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - d) i/le coniugi dei/delle discendenti;
 - e) gli/le affini fino al secondo grado.
3. Il concessionario originario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura i parenti e/o gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti.
4. I concessionari sia originari che subentranti, su richiesta scritta, possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti fino al sesto grado.

5. Gli stessi hanno inoltre la facoltà di richiedere, nell'atto stesso o con atto successivo, la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia stessa o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
8. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate all'intestatario in uno dei modi sopra esposti.
9. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

Art. 56 - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario, che dovrà adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire, sia per quanto riguarda il terreno che le lapidi.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti destinati alla tumulazione realizzati dal Comune è a carico del Comune stesso, con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari, che resta a carico di quest'ultimi.

Art. 57 - Rinnovo / Proroga

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'art.55. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcuna diritto sulla sepoltura e la sepoltura ritorna in gestione al Comune.
2. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata una sola volta per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 15 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un 1/10 o 1/15 per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.
3. È consentito il rinnovo di concessioni relative ad ossari o loculi per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla tariffa, ma con un minimo di 5 anni, con il calcolo dell'importo da corrispondere in funzione degli anni richiesti.
4. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario previsti dagli articoli 54, 55 e 56. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
5. Il Comune tiene uno scadenziario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso il Servizio/Ufficio preposto. Il Servizio /ufficio comunale è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale all'ultimo indirizzo conosciuto della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Art. 58 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal/dalla Responsabile dell'ufficio previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale e all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.
4. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
5. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.

Art. 59 - Rinuncia / Estinzione

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme o i resti mortali ivi collocati siano trasferiti in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori Comune..
2. La rinuncia è proposta dal concessionario originario o subentrante e viene accettata con provvedimento del Responsabile del Servizio /Ufficio comunale competente.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
4. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessione di durata inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.
5. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.
6. Scaduto il termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, il Comune può provvedere collocando i medesimi, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 60 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti precedenti, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale e a quello del cimitero.
4. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio / Ufficio competente.
6. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 2008, i titolari di concessioni perpetue sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle suddette quote costituisce motivo di decadenza dalla concessione.
7. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento con cui viene accertata.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 61 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 62 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (tombe di famiglia, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 63 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi di legge, spetta al Responsabile dell'Ufficio/Servizio a cui sono assegnate le competenze e compiti in materia di stato civile e di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile dell'Ufficio/servizio competente di cui al comma 1, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi se ed in quanto necessaria, salvo non si tratti di atti o

provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.

Art. 64 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo diversa richiesta da parte dell'interessato.


Art. 65 - Sepolture private pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti nella disponibilità del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, la concessione potrà essere formalizzata senza la corresponsione di alcun canone per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La suddetta concessione gratuita avrà validità decennale purché sia conservata la situazione di fatto alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora s'intendesse effettuare nuove inumazioni, esumazioni o tumulazioni di urne cinerarie/ossari, sarà necessario richiedere una nuova concessione onerosa per la tomba di famiglia a norma dell'art. 49 e successivi del presente Regolamento.

Art. 66 -Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 nonché dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Agli accertamenti provvede il personale comunale addetto al Servizio /ufficio

ALLEGATO A1
CIMITERO MONUMENTALE DI CAVALESE




LEGENDA
— LIMITI CAMPI DI INUMAZIONE
1 LAPIDE
SCALA A VISTA

ALLEGATO A2 CIMITERO GIARDINO DI CAVALESE


LEGENDA

- LOTTE A TERRA - 1984
- SPACCHETTI
- LOTTI DISTRIBUIBILI


scala 1:200




SEGNI MEMORIALI




SEGNI MEMORIALI



SEGNI MEMORIALI



SEGNI MEMORIALI



SEGNI MEMORIALI

